

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per loccupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. (Legge 160/2019 comma 837). Modifica .

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2021 modificato con la presente deliberazione n. 7/2022 nei seguenti articoli:

Articolo 16- Sanzioni e indennità

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché le previsioni di cui al precedente art. 10 cc. 2 e 3 e le sanzioni previste dalla L.R. Umbria n. 10/2014 e ss.mmm e ii. per l'esercizio del commercio su area pubblica senza autorizzazione, le violazioni al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000. (DGC n. 63 del 13/04/2017 e successive modificazioni).
2. ***Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 , sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 10%. Il Funzionario responsabile notifica al titolare della concessione o autorizzazione apposito avviso di accertamento esecutivo, applicando dette sanzioni oltre agli interessi al tasso legale.***
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 %.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
